

ALLEGATO IV

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA TRATTATE PER VIA ELETTRONICA

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10.
2. Le informazioni FIDUCIA possono essere trattate solo su apparecchi elettronici (postazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) che non siano collegati alla rete informatica e che siano collocati nei locali dell'ufficio FIDUCIA.
3. L'insieme degli apparecchi elettronici utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA è conforme alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. La sicurezza di tali apparecchi è garantita nel corso di tutto il loro ciclo di vita.
4. Tutti i possibili collegamenti a internet e agli altri sistemi (LAN, WLAN, Bluetooth, ecc.) sono disattivati in modo permanente.
5. Le postazioni di lavoro sono dotate di una protezione anti-virus adatta. Gli aggiornamenti anti-virus sono realizzati mediante CD-ROM o chiave USB utilizzati esclusivamente a tale scopo.
6. Le memorie delle stampanti e delle fotocopiatrici sono cancellate prima di ogni operazione di manutenzione.
7. Solo i prodotti crittografici approvati conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE sono utilizzati per il trattamento delle domande di indagine di cui all'allegato I.

ALLEGATO V

SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTO ESTERNO

1. Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11.
2. L'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni può essere effettuato solo nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.
3. L'autorità di sicurezza elabora orientamenti sull'intervento esterno che riguardino, in particolare, il nulla osta di sicurezza per il personale dei contraenti esterni e il contenuto dei contratti previsti nel presente allegato.
4. Ai documenti relativi ai procedimenti di gara d'appalto e al contratto di manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica è apposto il contrassegno FIDUCIA qualora contengano informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. L'allegato di sicurezza di tale contratto contiene le disposizioni che impongono al contraente esterno di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di risoluzione del contratto.
5. Il contratto che comporta interventi che presuppongono il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro include il numero di agenti di sicurezza che devono disporre di un nulla osta di sicurezza per il personale. Esso non precisa in alcun modo le procedure da attuare. A tale contratto non viene apposto il contrassegno FIDUCIA.
6. Il contraente esterno non può subappaltare attività definite nella gara d'appalto e nel contratto che implica o presuppone un accesso a informazioni FIDUCIA.

17CE0513

